

**EXTRAIT
DECISION DU TRIBUNAL DE RAVENNE
DU 29 OCTOBRE 1996 N° 310/96**

« ...Il en sort sur le point, que le but de l'association est celui de prédiquer, pratiquer et défendre la religion de Scientologie ».

"Il s'agit donc d'une association religieuse, qui reste dans les limites prévues par les statuts et ne dépasse pas les buts de l'institut."

723/94 R.G. notizie di reato
499/95 R.G. G.I.P.

N. 310/96 Reg. Sent.
Data del deposito
31 OTT. 1996

Data di irrevocabilità
23-11-1996

Estr. Esec. 06 e 08 ottobre 1996

N. 310/96 Campione P. 1996

Redatta scheda 11.10.1996

Redatta scheda 11.10.1996

Redatta scheda 11.10.1996

Redatta scheda 11.10.1996

Redatta scheda 11.10.1996

Redatta scheda 11.10.1996

TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DISPOSITIVO DI SENTENZA

E

SUCCESSIVA MOTIVAZIONE

(artt. 438 e segg. 444 e segg., 416 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr. G. Lacentra all'udienza del
29.10.1996 in Camera di Consiglio ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di: **ARRIGONI MARCO** nato a Forlì il 13.12.1966 e residente a Punta Marina
(Ravenna) -Via Canale Molinetto n.158-

libero-assente



I M P U T A T O

K

del reato p. e p. dall'art.8 L.4/29 e dall'art.1-6° comma L.516/82 per avere, nella sua funzione di direttore della sede di Ravenna dell'associazione religiosa denominata "CHIESA DI SCIEN TOLOGY" ,omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie per gli anni 1991,1992,1993 e 1994,pur avendo posto in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi finalita' di lucro,conseguendo rispettivamente ,corrispettivi pari a L.8.985.769 , L.38.727.812,L.35.718.500 e L.13.355.200;
accertato in Ravenna il 29.11.1994-

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Iacoviello F.M.

avv. Giancarlo Ridolfi di Ravenna - difensore di fiducia dell'imputato.

-11.11.1994- (C. 11/94)

Le parti hanno concluso come segue: Il PM chiede dichiararsi NLP perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

Motivazione in fatto e diritto:

L'imputato, Arrigoni Marco, va prosciolto, in ordine al reato a lui ascritto, come in rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ciò anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 129 e 425 c.p.p.

Più in particolare, bisogna verificare se la Chiesa di Scientology possa ritenersi, e meno, ente religioso e, quindi, usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa fiscale in vigore.

Ai termini degli artt. 4, del dpr 633/72, in tema di Iva, e 20 del dpr 598/73, poi riprodotto nell'art. III del dpr n. 917/86, in tema di imposte sui redditi (cfr. anche art. 87), per le associazioni religiose, oltre che per quelle politiche, culturali e simili, non si considerano effettuate nell'ambito di una attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o di partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statute fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti.

Anche la cessione a terzi, quindi, di pubblicazioni curate e redatte dall'associazione non può rientra-

re nell'ambito delle attività commerciali, purché le vendite siano prevalentemente indirizzate agli associati stessi.

Del resto, già negli anni 1992-93 la Corte Costituzionale individuava i requisiti necessari per le agevolazioni tributarie in questione: la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere effettuata da una associazione che sia stata qualificata come religiosa; la prestazione deve essere resa soprattutto ai propri associati; la stessa deve essere effettuata in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione. Sempre la Corte Cost. le ha chiarito che il profilo della religiosità non è ancorato a parametri astratti, ma si riferisce ad indici sicuri, cioè concreti, quali lo statuto e le modalità di reperimento delle risorse per il perseguimento degli scopi di natura confessionale.

A seguito degli accertamenti fatti, come risulta dalla lettura delle carte processuali, è emerso che la chiesa di scientology, di Ravenna, ha tutti i requisiti indicati sopra; non aveva quindi l'obbligo di istituire le scritture contabili, in quanto non svolgente attività commerciale (non impresa - artt. 2082, e 2195 c.c.). Sul punto, si osserva che dallo statuto emerge come fine dell'associazione quello di predicare, pra-

ticare e diffendere la religione scientology; l'attività in concreto esercitata consiste nella prestazione di servizi (organizzazione di corsi) e nella cessione di beni (fornitura di pubblicazioni ed altre materiale didattico) nei confronti dei propri associati; l'associazione si avvale della collaborazione degli adepti, per aumentarne il numero (neofiti). Trattasi, quindi, di associazione religiosa, che rimane nei limiti prefissi dallo statuto, e non va oltre le finalità di istituto.

Non può essere considerata una impresa, né che comunque svolga attività commerciale, in senso largo del termine. Non è, in altri termini, soggetto passivo di diritto tributario, quanto meno in ordine all'art. I, co. 6, della legge n. 516/82.

P. G. M.

Visti ed applicati gli artt. 129 e 425 cpp;
sulle conclusioni delle parti;
così provvede:

dichiara n.l.p. nei confronti dell'imputato, Arrigoni Marco, in ordine al reato a lui ascritto, come in rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ravenna, lì 29 ottobre 1996.



Ciocco per le indagini preliminari
Magistrato di Appello
Dott. Giangiacomo LACENTRA
G. Ciocco

TRIBUNALE DI RAVENNA

Depositato in Cancelleria

Oggi 31 OTT. 1996

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE CANCELLERIA
(Cortesi) *[Signature]*

Add: 5/11/96 not. introdo e avv. dep. su causa el P.G. Bologna

Add: 7/11/96 not. introdo e avv. dep. su causa el P.G. Bologna

Messaggio il 23/11/1996

Il Direttore di Cancelleria

[Signature]